

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-2907 del 08/06/2018  |
| Oggetto                     | Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso consumo umano mediante 4 pozzi ubicati in località Marzaglia - Atersir - MO95A0003 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-3036 del 08/06/2018   |
| Struttura adottante         | Area Coordinamento Rilascio Concessioni  |
| Dirigente adottante         | DONATELLA ELEONORA BANDOLI   |

Questo giorno otto GIUGNO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

**DATO ATTO** della presentazione di:

- una domanda di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso acquedottistico in località Marzaglia nel comune di Modena per una portata complessiva di prelievo di 400 l/s tramite due pozzi esistenti (Pozzo C1 e Pozzo C2) avente data 16.05.1979;
- una domanda di rinnovo della concessione n. 4362 del 22.09.1992 per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso acquedottistico in località Marzaglia nel comune di Modena per una portata di prelievo di 95 l/s tramite due pozzi, di cui uno di riserva, (Pozzo C3 e Pozzo C4) registrata agli atti con num. Prot. 0237123 del 20.09.2007;

**DATO ATTO** che l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ha presentato domanda di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprendente le opere sopra indicate col fine di ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso acquedottistico (consumo umano) in località Marzaglia nel comune di Modena (cod. MO95A0003);

**DATO ATTO** che la Conferenza di Servizi indetta per l'esame dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali relativi alla concessione di acqua pubblica si è conclusa il 24/07/2017, e sono state effettuate ulteriori valutazioni in data 13/04/2018 che costituiscono parte integrante del Rapporto Ambientale, indicando che la derivazione dal campo pozzi è ambientalmente compatibile a condizione che vengano rispettate determinate prescrizioni;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione e delle successive integrazioni, si evince che la derivazione ambientalmente compatibile ha le seguenti caratteristiche:

- i pozzi in oggetto sono ubicati nel settore sud-occidentale del territorio comunale di Modena, nelle vicinanze del corso del F. Secchia, presso la località denominata Marzaglia;
- il prelievo per un portata totale massima di 495 l/s viene esercitato mediante n. 4 pozzi, con portata massima per ogni singolo pozzo C1 e C2 di 200 l/s e per i pozzi C3 e C4 una portata massima 95 l/s;
- il volume d'acqua complessivamente derivabile pari a 12.000.000 mc/anno;
- la risorsa è destinata ad uso consumo umano;

**DATO ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di € 10.337,30 euro;

**CONSIDERATO** che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;

**PRESO ATTO CHE** il parere ai sensi degli art. 9 e 12 del RR 41/2001 si ritiene espresso dagli enti in sede di Conferenza di Servizi;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto, in data 27 marzo 2017, la somma pari a euro 290,70 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 21 maggio 2018, la somma pari a euro 10.337,28 euro, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- è esente dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori secondo l'art. 8 della LR 2/2015;

**DATO ATTO** che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione delle domande di rinnovo e di sanatoria ai sensi dell'art. 27 comma 8 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 152/99;

**RITENUTO** che la concessione possa essere rilasciata fino al 31 dicembre 2045 sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso consumo umano mediante 4 pozzi ubicati in località Marzaglia nel comune di Modena per una portata massima di 495 l/s e un volume annuo d'acqua pari a 12.000.000 mc (cod. MO95A0003);
2. di dare atto che il prelievo dei pozzi oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente dalla presentazione delle domande di rinnovo e di sanatoria ai sensi dell'art. 27 comma 8 del Regolamento Regionale n. 41/2001 e dell'art. 23 comma 6 del D.Lgs. 152/99, stabilendo che la concessione abbia durata fino al 31 dicembre 2045;
3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 è pari ad euro 10.337,30 euro;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
5. di dare atto che:
  - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare atto che:

- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
  - l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;

13. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE**

**E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, C.F. 91342750378, con sede in via Cairoli 8/F a Bologna, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante quattro pozzi - cod. pratica MO95A0003

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

L'opera di presa è costituita da n. 4 pozzi ubicati in località Marzaglia nel comune di Modena (MO), aventi le seguenti caratteristiche:

| Pozzo | Portata<br>(l/s) | Profondità<br>(m) | Profondità filtri<br>da - a (m)                                | Catastali |         |
|-------|------------------|-------------------|--|-----------|---------|
|       |                  |                   |  | Foglio    | Mappale |
| C1    | 400              | 226               | 97-99 105-110 115-123 131.2-135.2<br>167.5-177.5 194-201       | 61        | 61      |
| C2    | 400              | 210               | 82.9-86 90.2-92.5 116.9-120 143.5-149<br>162.2-164.5 181.1-189 | 117       | 112     |
| C3    | 95               | 161               | 58-64 79.5-81.5 85.5-87.5 99.5-105.5<br>136-142 147-153        | 117       | 113     |
| C4*   | 95               | 145               | 76-82 86-91 95-100 126-130 133-137                             | 117       | 71      |

\* pozzo di riserva del pozzo C3

**ARTICOLO 2**

**QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 495,00 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 12.000.000 mc.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario deve provvedere al rispetto delle seguenti prescrizioni derivanti dal Rapporto Ambientale:

A) Il perimetro delle aree di protezione dovrà corrispondere all'involuppo del perimetro della circonferenza di raggio pari a 200 m, con il perimetro delimitato dall'isocrona 60gg:

- tale nuova delimitazione dovrà essere aggiornata nello strumento urbanistico Comunale;
- nell'areale così delimitato troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 7.3 delle Norme del PSC del Comune di Modena;

tale nuova delimitazione dovrà essere presentata al Comune di Modena entro 6 mesi dall'approvazione del presente provvedimento di VIA.

B) Il volume idrico massimo prelevabile dal Campo Pozzi di Marzaglia è pari a 12.000.000 mc/anno a condizione che nel termine di due anni sia formalizzata da ATERSIR istanza di VIA per il campo pozzi di Modena Sud (a cui afferiscono i procedimenti MOPPA1898, MOPPA1900, MOPPA3086 e MOPPA1901) con riduzione di un volume pari a 2.350.000 mc/a ovvero riducendo la portata massima complessiva da 251 l/s a 168 l/s;

C) Il proponente dovrà intraprendere una politica di adozione di accorgimenti tecnologici volti alla riduzione delle perdite in rete presentando alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici) entro dicembre 2020 una relazione che attesti quali accorgimenti si sono adottati e quale diminuzione di perdite si è ottenuta.

D) Al fine di monitorare le caratteristiche qualitative delle acque prelevate, concordando con le proposte presentate nel SIA, si ritiene che dovranno essere effettuate campagne di monitoraggio con cadenza almeno semestrale nei pozzi C1, C2, C3 e C4 e nei piezometri posti a controllo della isocrona 365 giorni e con cadenza bimestrale nei piezometri posti a

controllo della isocrona 60 giorni.

- E) Per l'incremento, mediante la perforazione di nuovi piezometri, della rete di monitoraggio posta lungo le isocrone 60 e 365 gg, il proponente dovrà predisporre e presentare, per approvazione, idoneo progetto alla Regione Emilia-Romagna – Serv.Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici entro 180 gg dall'approvazione del provvedimento di VIA; relativamente al monitoraggio quantitativo si ritiene adeguato l'attuale monitoraggio trimestrale effettuato sui pozzi C1, C2, C3 e C4;
- F) I dati dei soprarichiamati monitoraggi dovranno essere trasmessi, unitamente ad una relazione di sintesi, annualmente alla Regione Emilia-Romagna – Serv.Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad Arpae sezione di Modena.
2. **Dispositivi di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idonei e tarati strumenti di misurazione della portata derivata e del volume annuo prelevato dai singoli pozzi anche per la verifica dei quantitativi concessi, assicurandone il funzionamento per tutta la durata della concessione, e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Direzione tecnica e sezione di Modena, e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
4. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura dei pozzi, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

## **ARTICOLO 4**

### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2045, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2045.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 5**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'articolo 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 6**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

## **ARTICOLO 7**

### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**